

3° CIRCOLO DIDATTICO "BALDO BONSIGNORE"
MAZARA DEL VALLO

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
SARS-COV-2 PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19;

CONSIDERATO che il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'anno del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1, comma 1 del 111 del 2021, nell'anno scolastico al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.L. 13 aprile 2017, n.65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di prima e secondo grado sono svolti in presenza;

TENUTO CONTO dalle Indicazioni organizzative e di sicurezza emanate dall'URS Sicilia con protocollo n. 24564 del 07/09/21

TENUTO CONTO l'estratto del verbale n.34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C.n.751 del 2021

TENUTO CONTO l'estratto del verbale n.39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C.n.751 del 2021

CONSIDERATO il Piano Scuola 2021-2022 documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione (decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021 n.111) 18

CONSIDERATO il Piano Scuola 2020-2021 documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione (decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39)

VISTO il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/21 (decreto del Ministro dell'Istruzione 3 agosto 2020, n.80)

VISTO il rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020

VISTO il Piano Scuola Estate 2021

VISTE le misure connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, legge 23 luglio 2021, n.106

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44;

VISTO il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007;

VISTO il D. L. n. 137 dell'01.09.2008
convertito in Legge n. 169/2008

VISTO il D. M. n. 5 del 16.01.2009;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 settembre 2021;

VISTE le indicazioni generali sulla didattica digitale integrata e tutela della privacy del MIUR;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;

VISTO il protocollo DDI dell'Istituto adottato dal collegio dei Docenti con delibera n° 6 del 15/09/2021

VISTO Il Protocollo di Istituto recante misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia Covid-19 protocollo n° 4085 del 24/09/21;

VISTO il Regolamento d'Istituto vigente;

VALUTATA l'opportunità di revisione dello stesso;

VISTA la delibera n° 4 del Collegio dei docenti del 15/09/2021

VISTA la delibera n°14 del Consiglio d'Istituto del 15/09/2021 Controllare

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Definizione

Il presente Regolamento rappresenta l'insieme delle norme e le modalità organizzative delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia COVID-19 in merito alla vita scolastica, all'ordinamento e alle indicazioni procedurali fissate dagli organi dell'Istituto o richieste da specifici rimandi delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, adottate dalla Direzione Didattica "Baldo Bonsignore" di Mazara del Vallo (successivamente indicato come "Istituto"), classificato come ambiente di lavoro non sanitario.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio di Circolo, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Circolo anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per tutta la comunità scolastica.

Art. 3 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni e di tutto il personale scolastico.

In prossimità delle porte d'accesso di ogni sede dell'Istituto e nei luoghi di maggior transito sono esposti cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite nel Protocollo d'Istituto. Sono esposti in più punti di ogni sede dell'Istituto il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal Ministero della Salute e, all'interno dei servizi igienici, il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani. La segnaletica orizzontale, messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici, costituisce strumento d'informazione. Per tutti i lavoratori sono organizzati momenti formativi in presenza o in modalità telematica sui contenuti del Protocollo e sul COVID-19. Una formazione specifica viene dedicata ai referenti scolastici per il COVID-19 mentre un addestramento particolare viene realizzato nei confronti del personale scolastico e degli incaricati di PS chiamati ad utilizzare i termo scanner manuali.

Art. 4 – Premesse

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene norme che attuano le prescrizioni del legislatore nonché le indicazioni dell'Autorità sanitaria e sono rivolte tanto al personale scolastico quanto agli allievi, alle famiglie e a tutte le persone esterne all'Istituto. Questo Regolamento d'Istituto è parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Istituto.

5 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico- Controlli e sanzioni

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021, prevede, a partire dall'1.9.2021 e fino al 31.12.2021, l'obbligo per tutto il personale scolastico di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 vedasi protocollo di sicurezza.

Art. 6 - Modalità generali di entrata e uscita da scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, aggiornato al 28/08/2020 (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale). In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario territorialmente competente.
2. È istituito e tenuto presso le reception di ogni plesso un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. È obbligatorio esibire il green pass e l'uso della mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola e all'ingresso è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
3. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione,

ed è subordinato all'individuazione di procedure di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L.n° 111/2021 e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

4. Tenuto conto delle fasce di flessibilità e/o di ingressi/uscite scaglionate, non si ritiene necessario regolamentare gli ingressi e le uscite dei lavoratori rispettivamente all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro. Si ribadisce l'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19. In caso di arrivo o uscita contemporanei sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza di almeno 1 metro.
5. Non è consentito l'accesso dei genitori oltre il cancello di ingresso/uscita. Per i genitori dei plessi di Scuola dell'Infanzia, coinvolti nell'attività di inserimento dei bambini di 3 anni, o che eccezionalmente accedono all'istituto, è obbligatorio esibire il green pass e l'uso della mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola, all'ingresso è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
6. È comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
7. Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 7 - Il ruolo della comunità scolastica

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.
2. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
3. Il D.L.n. 105 del 23/07/21 proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021 per cui fino a tale data sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, verranno mantenuti i ricevimenti individuali motivati e programmati con congruo anticipo su richiesta del genitore, del docente o del Dirigente scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
4. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario ovvero il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario territorialmente competente.
5. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, ai sensi dell'art.58, comma 1, del D.L.73/2021, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.
6. Ciascun lavoratore, nell'ambito della sorveglianza sanitaria periodica o avvalendosi eventualmente della visita medica a richiesta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera c, ha facoltà di segnalare al MC eventuali situazioni sanitarie che

potrebbero costituire condizioni di fragilità. In questi casi il MC garantirà la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modifiche nella Legge 17/7/2020, n. 77), e, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individuerà la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa delle sue condizioni di fragilità, nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale.

7. Il personale che usufruisce del lavoro agile e deve utilizzare quotidianamente e in modo prolungato videoterminali e altre attrezzature informatiche, riceve dal Dirigente Scolastico un'apposita informativa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 del D.Lgs. 81/2017 (vedi allegato 4) e avrà cura di far pervenire a scuola la dichiarazione di avvenuta ricezione e di lettura dell'informativa.

Art. 8- Edifici scolastici e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via E. Amari 1 e cinque plessi succursali. Ciascuno dei plessi comprende un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, e un'aula Covid.
2. A ciascun plesso sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei percorsi di ingresso e uscita, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei percorsi. Sarà cura di ciascun componente del personale, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal percorso che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri percorsi per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina,
 - In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - Ai servizi igienici;
5. La ricreazione avrà la durata di 15 minuti, e viene intesa come pausa didattica per il consumo della merenda. Si svolgerà all'interno di ciascuna classe assegnata, durante la quale gli alunni restano seduti al proprio posto.

Art. 9 – Modalità di ingresso e di uscita degli alunni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8.30 alle ore 13.30/16.30 scuola infanzia e dalle ore 8.15 alle ore 13.39 scuola primaria. I cancelli per la primaria verranno aperti alle 8.05, gli alunni si recheranno nelle aree di raccolta dove li attenderanno i docenti della prima ora.
2. All'ingresso e/o all'uscita, **l'allievo può essere accompagnato da un solo genitore o esercente la responsabilità genitoriale fino al cancello dell'ingresso/uscita individuato in relazione alla classe/sezione di appartenenza.** Ogni cancello sarà presidiato da un collaboratore scolastico appositamente incaricato. **Non è consentito l'accesso dei genitori oltre il cancello di ingresso/uscita, tranne che per i genitori degli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia, al termine delle attività didattiche.**
3. Al suono della campana di ingresso gli alunni accompagnati dai docenti, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

4. Eventuali ingressi ritardati dovranno avere carattere di eccezionalità e dovranno essere opportunamente giustificati. Gli alunni ritardatari avranno accesso esclusivamente dal cancello principale del plesso di appartenenza e si recheranno autonomamente in classe, portando con sé la giustificazione del ritardo compilata e sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci. (Modello fornito dalla scuola). Le medesime disposizioni valgono per eventuale uscita anticipata, fatte salve situazioni di emergenza e/o afferenti lo stato di salute dell'alunno/a, nelle quali sarà consentito eccezionalmente l'accesso del genitore all'interno dell'edificio scolastico.
5. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
6. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente Scolastico
7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, sono organizzate su tre turni scanditi dal suono della campana. La prima delle tre campane indica la fine delle attività didattiche, le altre tre campane indicano il momento in cui gli alunni di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita possono lasciare l'aula attraverso i percorsi di uscita assegnati a ciascun settore.

Art. 10 - Misure di prevenzione durante le attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota.
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il personale insegnante e gli allievi devono indossare sempre la mascherina chirurgica in ogni situazione dinamica, possono abbassarla solo quando tutti operano in situazione statica ed è rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti; gli allievi dell'Infanzia non devono indossare alcuna mascherina;
3. Nel caso in cui un alunno sia chiamato a raggiungere la cattedra o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per raggiungere la cattedra o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, dovranno indossare la mascherina.
4. Gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. In mensa si deve mantenere il distanziamento di almeno 1 metro anche per gli allievi della scuola dell'infanzia.
5. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. La disposizione dei banchi non può essere modificata rispetto a quella stabilita.
6. Il personale insegnante deve vigilare, in aula e in ogni altro ambiente didattico in cui si trova ad operare. Per l'Infanzia, deve vigilare sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività.
7. Il personale insegnante deve lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente e vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti, disinfettarsi le mani prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo (tastiere di pc, mouse, ecc.), che vanno preventivamente pulite e igienizzate dal personale collaboratore scolastico; far arieggiare ad intervalli regolari l'aula dove opera (5 minuti ogni ora), possibilmente tenendo aperta anche la porta, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria; evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro.
8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, biblioteche, e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il

distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 11- Spazi comuni -Accesso ai servizi igienici- Riunioni

1. Nei servizi igienici viene garantita un'adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre.
2. Inoltre i servizi igienici vengono sottoposti a pulizia e disinfezione non meno di due volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo.
3. L'accesso ai servizi igienici da parte degli alunni sarà contingentato, consentendo l'uscita durante tutto l'arco della mattinata per evitare concentrazioni durante la pausa per la ricreazione. L'eventuale fila di attesa potrà consistere al massimo di 2 alunni per servizio igienico, che attenderanno rispettando il distanziamento di almeno 1 metro, evidenziato da apposita segnaletica, e indossando la mascherina.
4. Il personale collaboratore scolastico assegnato al piano assicurerà il rispetto di tale disposizione.
5. L'accesso agli spazi comuni utilizzati per riunioni di ogni tipo è contingentato. Si deve sostare all'interno degli stessi per un tempo limitato allo stretto necessario, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazioni statiche ed è rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti. Al termine della riunione, si provvederà all'aerazione prolungata dell'ambiente.
6. Per ogni incontro in presenza autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di plesso verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

Art. 12- Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%), in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune, in tutte le aule e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. E' obbligatorio disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini o di bere una bevanda in autonomia.
4. Tutti i lavoratori devono porre attenzione all'inevitabile uso promiscuo di maniglie di porte e finestre, rubinetterie e accessori dei bagni, chiavi, ecc., disinfettandosi le mani prima del contatto.

Art. 13 - Pulizia e disinfezione della scuola

1. L'Istituto garantisce la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica dei pavimenti, dei piani di lavoro, dei banchi, delle cattedre e dei tavoli di tutti gli ambienti utilizzati durante la giornata lavorativa.
2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le modalità si rimanda al Protocollo d'Istituto e all'allegato dedicato n°14.
3. La disinfezione sarà effettuata, se necessario, più volte nell'arco della giornata lavorativa. Per le modalità si rimanda al Protocollo d'Istituto.

4. Le operazioni di disinfezione periodica delle grandi superfici saranno effettuate con l'utilizzo di sodio ipoclorito 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se verrà utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%); per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. ; attrezzature quali tastiere, schermi touch e mous etc. e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l'Infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo con adeguati detergenti con etanolo almeno al 70%. Per le modalità si rimanda al Protocollo d'Istituto.
5. Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica ed eventuali altri DPI, previsti dalla valutazione dei rischi.
6. Sarà tenuto apposito registro della tipologia e della frequenza degli interventi di pulizia effettuati.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. E' costituita la Commissione per la definizione e la verifica di efficacia delle misure introdotte nel Protocollo d'Istituto, di cui fanno parte, oltre al Dirigente Scolastico, il DSGA, il Responsabile SPP, il Medico Competente, il DPO e i referenti COVID-19, già responsabili di plesso.
2. Per tutte le sedi dell'Istituto, l'ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 è individuato come di seguito riportato:

- Plesso Bonsignore: stanza primo piano vicino all'uscita di emergenza
- Plesso Deledda: aula primo piano vicino all'uscita di emergenza
- Plesso Via Livorno: stanza pianterreno ex aula sostegno
- Plesso Ex Asilo Nido: aula a sinistra ingresso principale
- Plesso Don Milani A: stanza/cucinino accanto alla stanza -stampa
- Plesso Don Milani B: Aula ex zona relax/laboratorio

I referenti scolastici per il COVID-19 sono individuati nelle seguenti persone:
Referente di istituto: Salvatore Catania – Sostituto : Brigida Cangemi

- Plesso Bonsignore S. Catania – Sostituto K.Piazza
- Plesso Deledda B. Cangemi – Sostituto M.L. Fiocca
- Plesso Via Livorno: G. Zarzana – Sostituto: C. Mezzapelle
- Plesso Ex Asilo Nido: AF Gulotta – Sostituto : G. Livigni
- Plesso Don Milani A: R. Romagnosi– Sostituto: R.Piazza
- Plesso Don Milani B: C. Di Stefano – Sostituto : S. Costa

Caso in cui uno studente presenti a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19. In dettaglio si rimanda all'allegato 6 del Protocollo d'Istituto.

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 del plesso, (in sua assenza il sostituto incaricato), il quale deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale, ospitare lo studente in una stanza dedicata, procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, tramite personale scolastico individuato e mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. I genitori una volta portato a casa il minore, devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
- Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.
- Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi
- Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del PLS/MMG, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'allievo può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Di seguito le modalità di riammissione a scuola con e senza certificazione medica:

RIAMMISSIONE CON CERTIFICAZIONE MEDICA

- **Nella Scuola dell'Infanzia, in caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni**, la riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. **Unacopia dovrà essere consegnata al docente della classe.**
- **Nella Scuola Primaria, in caso di assenza per malattia superiore a 10 giorni**, la riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. **Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe, a cura dell'alunno stesso.**
- **Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria in caso di assenza dovuta a "SOSPETTA infezione da Sars-Cov-2"** la riammissione sarà consentita solo previa

certificazione che attesta la negatività del tampone e la certificazione del pediatra o del medico di medicina generale attestante l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

- **Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria in caso di assenza dovuta a “Infezione da Sars-Cov- 2”** la riammissione sarà consentita solo previa “Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità scolastica” rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale dopo aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico secondo la normativa vigente

RIAMMISSIONE PRIVA DI CERTIFICAZIONE MEDICA

- **Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria** in caso di assenza per malattia **non superiore rispettivamente a 3 o 10 giorni** (vedi sopra) priva di certificazione medica, o per motivi familiari e/o personali non legati a elementi riconducibili al Covid- 19, la riammissione sarà consentita solo previa autodichiarazione del genitore/tutore legale. Si rimanda al Protocollo d'Istituto e all'allegato dedicato n°17.

Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe, a cura dell'alunno stesso.

Caso in cui un operatore scolastico presenti a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 In dettaglio si rimanda all'allegato 6 del Protocollo d'Istituto.

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria. Il MMG valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico;
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
 - Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato per il caso dell'allievo.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali;
 - Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.
3. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, tramite il referente Covid d'Istituto, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 15 - Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
2. Per alunni fragili si intendono coloro che sono esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
3. Il personale che usufruisce del lavoro agile e deve utilizzare quotidianamente e in modo prolungato videoterminali e altre attrezzature informatiche, riceve dal Dirigente Scolastico un'apposita informativa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 del D.Lgs. 81/2017

Art. 16 -Gestione delle mense

Per la gestione del servizio mensa in ogni sede di scuola dell'infanzia dell'Istituto dove questo è attivo, quest'ultimo sarà garantito per tutto l'anno scolastico attraverso la somministrazione dei pasti nelle aule preposte, con una turnazione concordata con l'Ente locale erogatore del servizio. In alternativa, si procederà con la somministrazione di pasti monoporzione organizzando una turnazione di somministrazione interna alla scuola.

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico.

L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione, la colazione o la merenda devono essere consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini, il pasto negli spazi adibiti alla refezione scolastica, che vanno adeguatamente organizzati. Sarà garantita la sanificazione sia prima che dopo la consumazione del pasto.

Art. 17- Uso promiscuo della palestra

L'eventuale uso promiscuo della palestra dell'Istituto (società sportive) sarà regolamentato da apposita convenzione tra le parti interessate, che stabilirà tempi e modi dell'utilizzo degli spazi (palestra, spogliatoi, servizi igienici annessi), delle attrezzature fisse e dei materiali disponibili, nonché le responsabilità della pulizia e disinfezione e della sorveglianza di detti locali.

Art. 18- Cantieri aperti a scuola

Ad integrazione di quanto già previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)/ Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'interferenza (DUVRI) già in essere, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di predisporre un Protocollo COVID-19, cui devono attenersi i suoi operai, anche subappaltati. I lavoratori dell'Istituto devono mantenere la distanza di almeno 1 metro da qualsiasi operaio della ditta appaltatrice o subappaltato. Nel caso in cui un lavoratore di una ditta appaltatrice (anche subappaltato) dovesse risultare positivo al tampone COVID-19, la stessa ditta dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Art. 19-Impianti tecnologici

L'Istituto garantisce periodicamente la sostituzione dei filtri e la disinfezione degli impianti di condizionamento presenti in diversi locali, ad opera della ditta incaricata. Per evitare il rischio di diffusione di "droplet", è interdetto l'uso dei ventilatori e degli asciugamani ad aria nei servizi igienici.